

in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli Avv. ti
o e
, giusta procura in atti;

ULS già **GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'EX**

in persona del Commissario Liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. o,
giusta procura in atti.

APPELLATI

CONCLUSIONI:

parte appellante come da atto di appello;

parti appellate come da comparsa di costituzione e appello incidentale.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza n. 3636/2015 dei giorni 5-12 giugno 2015, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda proposta da

ato – in proprio e n.q. di eredi di
per ottenere, iure hereditatis, il risarcimento dei danni sofferti dal loro congiunto a causa di un'epatite HBV e HCV correlata, contratta a seguito di un'emotrasfusione con sangue infetto, cui era stato sottoposto nel 1986 durante un ricovero presso l'Ospedale Civile di Padova, e, iure proprio, il risarcimento dei danni sofferti a causa del decesso del congiunto, in conseguenza dell'epatite contratta:

- ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore di e di
o della somma di euro 320.545,84 ciascuno, oltre interessi dalla decisione al saldo, a titolo di danno non patrimoniale sofferto per la morte del figlio, e in favore del primo anche della somma di euro 3.276,01 a titolo di danno patrimoniale (spese funerarie); e in favore di
e to della somma di euro 108.985,58 ciascuno, oltre interessi dalla decisione al saldo, a titolo di danno non patrimoniale sofferto per la morte del fratello;

- ha ritenuto prescritta la domanda proposta dagli attori iure ereditario e iure proprio nei confronti del Ministero per il risarcimento delle pene sofferte per la malattia (lesione alla salute) del congiunto, considerando quale termine iniziale della prescrizione l'anno 1996 in cui era stata per la prima volta diagnosticata al defunto la malattia cronica del fegato, correlata all'infezione da HCV;

- in ordine alle domande proposte dagli attori nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di della Regione e della Gestione Liquidatoria dell'ex e conseguentemente dell'Assicurazioni chiamata in garanzia dalla Gestione Liquidatoria della ex l, ha ritenuto prescritta la domanda contrattuale e infondata la domanda extracontrattuale promossa iure proprio per il risarcimento del danno subito dalla perdita del congiunto;

- ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio a favore degli attori e delle spese di CTU;



- ha condannato gli e la al pagamento delle spese del giudizio nei confronti delle altre parti.

*

Con citazione notificata il 16 luglio 2015, il Ministero ha impugnato la suddetta decisione e, esposti tre motivi, ha chiesto che sia dichiarata prescritta o, comunque, infondata la domanda di risarcimento proposta dai familiari di ; in subordine, che la somma liquidata alle controparti dal primo giudice sia decurtata di quanto ricevuto a titolo di indennizzo ex legge n. 210/1992 o, comunque, ridotta.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, hanno eccepito, in via preliminare, la nullità della notificazione dell'atto di appello ex art. 140 c.p.c., con conseguente improcedibilità dell'impugnazione per mancato rispetto del termine di cui agli art. 325 e 326 c.p.c. e, in subordine, l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e, con appello incidentale, si sono doluti dell'avvenuto rigetto da parte del primo giudice della domanda avanzata nei confronti della Regione e della Gestione Liquidatoria nonchè del quantum loro liquidato a titolo risarcitorio, ritenendo sottostimato il danno patito per la perdita del congiunto, della pronuncia di prescrizione della domanda da loro proposta, n.q. di eredi, per il danno alla salute sofferto dal congiunto, e, infine, della condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti diverse dal Ministero.

L'Azienda Ospedaliera ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

La Regione ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità nei propri confronti dell'appello incidentale tardivo proposto dagli e dalla , rilevandone l'ammissibilità esclusivamente nei confronti dell'appellante principale e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, reiterando le eccezioni e le difese proposte in primo grado; in subordine, ha insistito nella domanda di garanzia rivolta nei confronti delle As:

L'Azienda ULSS subentrata nel corso del giudizio alla Gestione Liquidatoria dell'ex ULSS a, ha eccepito, in primo luogo, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale nei suoi confronti, non essendo stato proposto appello tempestivo in relazione alle statuizioni che la riguardavano, in ragione dell'inammissibilità e irrivalenza dell'impugnazione incidentale degli appellati principali nei confronti delle parti diverse dal Ministero, e nel merito ne ha rilevato l'infondatezza; con appello incidentale condizionato, ha insistito nell'eccezioni e nelle difese respinte dal primo giudice e ha insistito nella richiesta di manleva già formulata nei confronti delle As:

La società assicuratrice ha contestato la fondatezza dei motivi dell'appello incidentale e ha eccepito la mancata proposizione, con le forme dell'appello incidentale, della domanda di garanzia proposta nei suoi riguardi dalla Gestione Stralcio e l'inoperatività della polizza invocata dalla



Regione a sostegno della propria chiamata in garanzia.

**

In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello del Ministero, sollevata dai congiunti dello), per nullità della notifica e/o per tardività.

Come noto, per il principio della distinzione dei momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, nei confronti del primo deve considerarsi la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, nella specie avvenuta il 16 luglio 2015 e, pertanto, tempestivamente a fronte della notifica della sentenza, eseguita il 17 giugno 2015.

Quanto, poi, alla dedotta nullità della notifica dell'impugnazione per violazione dell'art. 140 c.p.c. – mancata affissione dell'avviso di deposito di copia dell'atto alla casa comunale – va rilevata l'avvenuta sanatoria del vizio, con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo, in considerazione dell'avvenuta regolare ricezione da parte dei destinatari della raccomandata; e, del resto, gli appellati si sono costituiti in giudizio nei termini di legge, proponendo appello incidentale.

Va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello del Ministero, sollevata dagli appellati principali ex art. 342 c.p.c. Secondo il condiviso recente orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), infatti, *"gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"*; e poiché l'appello in esame riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, deve ritenersi proposto nelle forme di legge.

La Corte, inoltre, non pronunciandosi alla prima udienza, ha implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ex art. 348 bis c.p.c.

È, invece, fondata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale proposto dai familiari dello nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, della Regione e della Gestione Liquidatoria, e conseguentemente dell'Assi. chiamata in garanzia dalla Gestione Liquidatoria della ex ULSS n.

Infatti, come costoro hanno esattamente dedotto, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 15292/2015; 15268/2018) il principio secondo cui, nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in



via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato.

Nel caso di specie, infatti, poiché è indubbio che la domanda proposta dai congiunti dello [redacted] nei confronti del Ministero sia scindibile da quella proposta nei confronti dell'Ospedale [redacted] (e, per esso, nei confronti della Regione e della Sezione Stralcio della ULSS) – poiché l'asserita responsabilità aquiliana, per cui sono chiamati in solido, si fonda su causali diverse, mentre per il resto viene fatta valere nei confronti dell'Ospedale la responsabilità contrattuale e per mancata prestazione del consenso informato da parte di [redacted] – è da escludere che i medesimi potessero proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., nei confronti delle parti predette. Per essi, infatti, alla data del deposito dell'appello incidentale (6 novembre 2015), era già scaduto il termine di cui all'art. 325, comma 1, c.p.c., decorrente anche per loro dalla data di notifica della sentenza, che avevano eseguito nei confronti del Ministero (17 giugno 2015).

L'appello incidentale proposto dagli [redacted] e dalla [redacted] nei confronti dell'Azienda Ospedaliera [redacted], della Regione [redacted] e della Gestione Liquidatoria dell'ex ULSS [redacted] e conseguentemente dell'Assic [redacted], chiamata in garanzia, va, quindi, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio nei confronti delle parti avanti indicate, cui il Ministero si è limitato a notificare l'atto di appello a titolo di mera *denuntiatio litis*.

Passando, adesso, alla disamina nel merito dell'appello principale, con il primo motivo il Ministero si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda proposta dagli [redacted] iure proprio. Deduce che, erroneamente, il Tribunale abbia ritenuto che il termine di prescrizione andasse computato dalla data del decesso di [redacted] (settembre 2001), anziché da quella della "scoperta dell'illecito" ovvero dalla conoscenza dell'avvenuto contagio (1996); secondo il Ministero, infatti, sia le lesioni che il decesso erano derivate da un unico fatto illecito, sicché, seppur con durata diversa (cinque anni per le lesioni e dieci anni per l'omicidio colposo), il termine iniziale di decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto ritenersi identico.

Il motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio (in ultimo, Cass. n. 1566/2019), in tema di responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chiedi il risarcimento iure hereditatis, trattandosi di un danno da lesione colposa, soggetto a prescrizione quinquennale dalla data del fatto; la prescrizione è, invece, decennale per il danno subito dai



congiunti della vittima iure proprio, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (Cass. 15/05/2012, n. 7553; Cass. 19/12/2013, n. 28464).

Tale termine prescrizione, nel caso di specie, ha iniziato ovviamente a decorrere dalla data della morte dello [redacted], ai sensi dell'art. 2935 c.c., non potendo essere fatto valere prima di tale data il diritto al risarcimento del danno da perdita del congiunto.

Con il secondo motivo, il Ministero si duole, sotto diversi profili, della pronuncia del Tribunale, nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile dell'infezione virale contratta dallo [redacted]. malgrado il contagio con il sangue infetto si fosse verificato nel corso di una trasfusione avvenuta nel 1986, ovvero in epoca in cui il virus dell'epatite C non era ancora stato individuato, così da doversi escludere una sua responsabilità per colpa.

Il motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (in ultimo, Cass. n. 1566/2019 e n. 3721/2019 in relazione ad emotrasfusione praticata nel 1970), *"in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi"*. Di conseguenza, considerato che, nella specie, la trasfusione è stata eseguita nel 1986 e che l'infezione è stata determinata dal virus HBV e dal virus HCV (cfr. relazione di CTU in atti), va, quindi, confermata la sentenza del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità del Ministero.

Secondo la Cassazione, infatti, il Ministero della Salute, in base a una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo delle quali, ex plurimis, Cass. 13-07-2018, n. 18520), è tenuto a esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 576; Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 584, Cass. 27/4/2011 n. 9404; Cass. 29/8/2011 n. 17685).

Sotto altro profilo, il Ministero appellante contesta la sussistenza, nella specie, della prova del nesso causale tra la trasfusione e la patologia contratta dallo [redacted] in ragione del lungo



lasso di tempo trascorso dall'avvenuta diagnosi di infezione da HCV (1996), e ritiene, in particolare, che mancherebbe la prova della mancanza di altre cause efficienti *"che ben sarebbero potute insorgere nel lungo periodo intercorso tra il fatto indicato come fonte di contagio e la diagnosi certa della patologia"*.

Anche tale motivo è palesemente infondato.

Premesso, infatti, che, come pacifico, in favore di e dei suoi congiunti è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, in proposito è sufficiente rammentare che, secondo il condiviso orientamento dei giudici di legittimità (Cass. n. 15734/2018), *"in tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero"*.

Con il terzo motivo, il Ministero chiede che dalla somma dovuta agli eredi dello per il risarcimento del danno subito per la morte del congiunto sia detratta la somma già percepita a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992.

Il motivo non è fondato.

Infatti, benché risulti infondato il rilievo di tardività dell'eccezione sollevata dagli appellati, in quanto (Cass. n. 991 del 20/01/2014) *"in tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la "compensatio lucri cum damno" tra l'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l'omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello"*, non può farsi a meno di rilevare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 2778/2019), *"nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento."*

E dagli atti del giudizio non è dato evincere alcunché circa l'avvenuta percezione da parte



dagli eredi dello : della somma a titolo di assegno una tantum ex lege n. 210/1992, seppur sembrerebbe essere stato loro riconosciuto il relativo diritto; gli stessi, peraltro, contestano la ricezione di somme.

Rinviando al prosieguo l'esame della censura relativa al quantum liquidato dal primo giudice in favore degli appellati, per la sua trattazione congiunta all'opposta doglianza di costoro, si procede adesso con la disamina dei motivi dell'appello incidentale proposto dai familiari dello nei confronti del Ministero.

Con il primo motivo, gli appellanti incidentali si lamentano del quantum loro liquidato dal Tribunale per il danno non patrimoniale sofferto a causa della morte del congiunto e si dolgono del mancato riconoscimento del danno morale; rilevano che il primo giudice, non ammettendo le prove richieste sul punto, nel liquidare il danno da loro patito non aveva considerato lo stretto legame che li legava a rimasto a vivere, peraltro, fino al decesso, nella casa familiare unitamente ai genitori; la liquidazione del giudice sui valori medi delle Tabelle di Milano doveva, pertanto, considerarsi sottostimata e doveva, quindi, riconoscersi ai genitori la maggior somma di euro 320.000,000 ciascuno e ai fratelli di euro 140.000,00 ciascuno.

Il motivo non è fondato.

Va premesso che il Tribunale, nella valutazione del danno sofferto dai congiunti dello , ha considerato lo stretto legame familiare che li legava al de cuius; la giovane età (40 anni) del deceduto; la gravità della colpa del Ministero convenuto.

Diversamente, poi, da quanto dedotto dagli appellanti incidentali, nell'operare una liquidazione unitaria del danno da loro sofferto, ha considerato anche la componente del danno morale, quale profilo di danno non patrimoniale, e del resto, come noto, le Tabelle di Milano, utilizzate dal giudice di primo grado per la liquidazione del danno, sono comprensive di tale voce di danno.

Tanto premesso, reputa la Corte di confermare la liquidazione del danno disposta dal Tribunale.

Secondo i giudici della legittimità (in ultimo, Cass. n. 29784/2018), nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché prossimi congiunti della vittima di un illecito, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima, nonostante il rapporto di parentela.

Nel caso di specie, premesso che nessuna prova contraria è stata allegata dal Ministro, è poi risultato comprovato anche dalle testimonianze assunte in questo grado di giudizio, su richiesta



degli appellanti incidentali, che il nucleo familiare dello) era molto unito e che il de cuius manteneva rapporti di frequentazione con tutti i fratelli, seppur con lui non più conviventi.

Tanto premesso, la liquidazione del giudice di primo grado, parametrata a valori leggermente superiori a quello medio tra il minimo e il massimo stabilito dalle Tabelle di Milano, appare equa, in ragione, come indicato dal Tribunale, sia della composizione del nucleo familiare, sia del legame tra le parti e il congiunto, sia dell'età in cui la vittima primaria è deceduta, e nessun elemento utile per una diversa valutazione del danno è emerso dall'istruttoria compiuta, ritenuto che il Tribunale ha sostanzialmente già considerato come presuntivamente accertati i solidi legami familiari tra) e i suoi congiunti.

Vanno, pertanto, respinti sul punto sia l'appello del Ministero, che genericamente lamenta una carenza di motivazione da parte del primo giudice e la sproporzione del quantum liquidato; sia l'appello della famiglia

Con il secondo motivo, gli appellanti incidentali si lamentano dell'affermata prescrizione della pretesa risarcitoria da loro fatta valere n.q. di eredi.

Deducono, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente determinato quale termine iniziale del computo della prescrizione la data (1996) in cui era stata diagnosticata a l'epatite sofferta, mentre, secondo il più recente orientamento della Cassazione, doveva considerarsi il momento in cui la vittima aveva acquisito piena consapevolezza del danno sofferto, nella specie coincidente con il manifestarsi della malattia epatica (cirrosi, ascite, varici esofagee) nel luglio 2001; in via subordinata, avrebbe dovuto considerare la data di presentazione della richiesta di indennizzo ex l. n. 210/1992, ovvero il 28 settembre 1999; e poiché il termine di prescrizione era stato poi interrotto dalla lettera raccomandata ricevuta dal Ministero il 19 febbraio 2004, il diritto azionato non avrebbe dovuto essere considerato prescritto.

Il motivo non è fondato.

Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 18521/2018 e n. 22045/2017), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, "con la precisazione che la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito" (Cass. nn. 23635/2015, 10551/2015, 10530/2015 e 23635/2015).

Tanto premesso, va innanzitutto confermata la sentenza del primo giudice, nella parte in cui



ha ritenuto che lo [redacted] già dal 1996, avesse piena contezza del danno sofferto: nei certificati prodotti (risalenti al 1996 e al 1998) si dà atto, infatti, di una "epatite cronica attiva" e identiche considerazioni, per altro, erano state svolte dal Ministero, che, dopo aver inizialmente considerato tardiva la domanda proposta dallo [redacted] nel 1999, l'ha poi reputata nei termini (triennali).

È poi da escludersi che, dopo il 1999, si sia manifestata nello [redacted] una malattia "diversa" o "nuova" rispetto a quella già diagnosticatagli e da lui pienamente conosciuta, avendo lo stesso successivamente subito esclusivamente un'evoluzione dell'epatite HCV correlata, come si deduce dalla relazione del CTU nominato in primo grado.

Considerato, poi, che, come allegato dagli appellanti incidentali, [redacted] aveva presentato l'istanza per l'indennizzo ex l. n. 210/1992 in data 28 settembre 1999, va, comunque, rilevato che da tale data non risulta che siano stati trasmessi al Ministero tempestivi atti interruttivi in ordine alla domanda risarcitoria oggetto di causa. La lettera raccomandata del febbraio 2004, richiamata dagli appellanti quale atto interruttivo, aveva infatti ad oggetto un "ricorso ex lege 210/1992", e non la domanda di risarcimento del danno aquiliano proposta in relazione alla lesione alla salute subita dal proprio congiunto.

La prima domanda in tal senso rivolta è, infatti, pervenuta al Ministero (cfr. documentazione allegata) nel mese di agosto 2006, e, pertanto, oltre il termine quinquennale dall'ultimo possibile di *exordium praescriptionis*.

Con parziale diversa motivazione, la sentenza di primo grado va, quindi, confermata nella parte in cui ha reputato prescritta la domanda risarcitoria promossa iure hereditatis dagli appellanti incidentali.

In ordine alle spese del giudizio di primo grado, vanno respinte sia la doglianza sollevata dal Ministero (per altro solo in parte espositiva) in ordine all'entità di quelle liquidate in favore dei familiari dello [redacted], sia quella proposta dagli appellanti incidentali in ordine alla condanna nei confronti delle parti diverse dal Ministero: quanto alla prima, è sufficiente evidenziare che la liquidazione è conforme al valore della causa e, quanto alla seconda, che la condanna è conforme al principio di soccombenza.

Infine, vanno compensate le spese di questo grado di giudizio tra il Ministero e

[redacted] in ragione della reciproca soccombenza, mentre per il resto, come già detto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Al rigetto dell'impugnazione incidentale dei congiunti dello [redacted], consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo di costoro di provvedere "al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".

P.Q.M.



La Corte, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello principale proposto dal Ministero della Salute nei confronti di _____

_____, con citazione notificata il 16 luglio 2015, avverso la sentenza del 5 – 12 giugno 2015 del Tribunale di Palermo, nonché l'appello incidentale proposto dagli _____ e dalla _____ contro la medesima sentenza nei confronti del Ministero;

dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dagli _____ e dalla _____ nei confronti dell'Azienda Ospedaliera _____, della Regione _____ della Gestione Liquidatoria dell'ex ULSS _____ (oggi ULSS n. _____ e dell'_____

_____ compensa interamente tra il Ministero e gli appellanti incidentali le spese di questo grado del giudizio;

condanna gli appellanti incidentali al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'Azienda Ospedaliera _____, della Regione _____ e della Gestione Liquidatoria dell'ex ULSS _____ e conseguentemente dell'_____ che liquida in complessivi euro 5.000,00 a favore di ciascuno, oltre spese generali, CPA e IVA;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1-*quater* del T.U. n. 115/2002 per il versamento da parte di _____

_____ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 29 maggio 2019.

Il Consigliere est.

Maria Letizia Barone

Il Presidente

Antonio Novara

